



Commissione Tributaria Regionale della Toscana

Il Presidente

**Firenze,
Prot. n.**

**Al Consiglio di Presidenza della
Giustizia Tributaria
Roma**

**Oggetto: misure organizzative per emergenza sanitaria.
Richiesta di parere al Consiglio.**

Purtroppo la grave situazione determinata dalla pandemia in atto coinvolge direttamente le commissioni tributarie e le loro strutture organizzative. Non solo si stanno accumulando consistenti ritardi nella trattazione delle controversie tributarie con incidenza immediata, da un lato, sugli aspetti finanziari e sulle attività economiche di privati e società (e con inevitabili pregiudizi, d'altro lato, per le casse dello Stato), ma si sta ulteriormente affievolendo l'interesse di molti giudici tributari all'esercizio di queste funzioni puramente onorarie ed assai poco gratificanti, nonostante l'impegno molto rilevante che esse richiedono. Nella CTR Toscana, nel giro di un mese, quattro giudici hanno rassegnato le dimissioni ed altri due le hanno preannunciate. Il legislatore ed il governo, per quanto di competenza, sembrano non tralasciare occasione per manifestare la scarsa attenzione e la percezione di marginalità attribuita alla giustizia tributaria. Il decreto legge 17/3/2020 n. 18 ha opportunamente previsto specifiche e dettagliate disposizioni riguardanti la giustizia ordinaria, amministrativa e contabile, riservando alla tributaria solo un generico richiamo alla normativa dettata per

quella ordinaria "in quanto applicabile" (art. 83). In realtà, per le caratteristiche intrinseche del processo tributario e per le modalità del suo concreto svolgimento, riterrei preferibile sottolineare la maggiore affinità con la soluzione proposta per il giudizio amministrativo e contabile. Infatti nel processo tributario, a seguito del deposito di atti, memorie e documenti, il procedimento si conclude, nella stragrande maggioranza dei casi, in un'unica udienza, senza necessità di attività istruttoria. Se si considera poi che il livello di informatizzazione risulta mediamente più avanzato nella giustizia tributaria rispetto alle altre magistrature, direi che ad essa, elettivamente (sussistendo minori controindicazioni), può essere applicata quella disposizione dettata per il processo amministrativo, secondo cui " dal 15 aprile al 30 giugno '20 tutte le controversie fissate sia in udienza camerale sia in pubblica udienza, passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, se ne fanno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite. Le parti hanno facoltà di depositare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione".

Inutile dire quanto questa previsione possa essere facilmente ed immediatamente applicabile al processo tributario in una situazione emergenziale che prevedibilmente ancora per molto tempo impedirà ai giudici ed alle parti spostamenti fisici nelle sedi di appartenenza con celebrazione di udienze in ambienti generalmente inadatti al mantenimento di rigorose misure di sicurezza. Già in occasione di scioglimento di riserve assunte in udienza ho sperimentato la fruttuosità di contatti tra i membri del collegio attraverso lo scambio di mail, telefonate, app, skype ed altre tecnologie, al fine di addivenire ad una decisione

condivisa, spesso assai più meditata ed approfondita di quanto non possa accadere nel corso delle normali udienze condizionate dal numero delle cause poste in trattazione nel medesimo contesto temporale.

L'adozione di questa metodologia potrebbe certamente consentire l'immediata prosecuzione delle attività, con effetti di sostanziale continuità in termini di ragguardevole produttività ed efficienza, specie se l'emergenza sanitaria dovesse protrarsi per molti mesi ancora.

Io credo che non sussista alcun impedimento di ordine giuridico-ordinamentale contrario alla soluzione qui proposta, trattandosi di ipotesi in perfetta e razionale corrispondenza analogica a quanto previsto per altre magistrature.

Per quanto detta soluzione possa, a mio sommo avviso, essere adottata autonomamente da ogni singolo presidente di commissione, mi sembra estremamente opportuno, per motivi di uniformità e corretto coordinamento, in assenza di specifica disciplina legislativa, che intervenga autorevolmente il Consiglio di Presidenza per esprimere il suo parere in proposito, integrandolo eventualmente con le direttive ritenute più congrue, nel rispetto della ratio che ha ispirato il decreto legge n. 18/2020. Ma l'intervento del Consiglio è anche opportuno perchè il decreto legge nel demandare alcune iniziative ai capi degli uffici giudiziari non chiarisce se i presidenti delle commissioni possano considerarsi tali. Allo stato dell'arte, propenderei per la risposta negativa, posto che le funzioni di coordinamento e vigilanza che la legge attribuisce ai presidenti per lo svolgimento dell'attività giurisdizionale non si identificano con la pienezza delle funzioni di capo di un ufficio giudiziario. Ne è conferma il fatto che mentre

il decreto legge affida solo a costoro l'adozione di misure organizzative anche di carattere sanitario-precauzionale (art. 83, c. 6), per le commissioni tributarie queste ultime misure sono state adottate autoritativamente ed autonomamente (senza neppure "sentire" i presidenti) dalla dirigenza amministrativa ministeriale. Per cui un intervento quanto meno ricognitivo (se non un vero protocollo) da parte dell'Organo di autogoverno della magistratura tributaria sembrerebbe certamente opportuno.

Ossequi

Firenze, 25/03/2020

Il Presidente
Giovanni Soave

